

Cinzia Piciocchi

*Le scelte alimentari come manifestazioni d'identità,  
nel rapporto con gli ordinamenti giuridici:  
una riflessione in prospettiva comparata*

SOMMARIO: 1. Introduzione: il rapporto tra cibo e identità – 2. I fondamenti costituzionali della scelta alimentare giuridicamente rilevante – 3. Dove nasce l'esigenza di definizione? – 4. Una possibile alternativa: l'emancipazione da alcuni paradigmi culturali.

1. *Introduzione: il rapporto tra cibo e identità*

Le scelte alimentari delle persone sono espressione di una dimensione privata di cui il diritto, tendenzialmente, non si occupa. Alcuni aspetti relativi all'alimentazione possono intersecarsi con diritti fondamentali, ma su un piano diverso rispetto alla scelta individuale, collocandosi piuttosto su di una dimensione collettiva. In questo senso, si possono citare ad esempio le norme volte a tutelare i consumatori sotto i diversi possibili profili, con particolare riferimento al diritto alla salute. Dall'intreccio di norme europee e nazionali, deriva la complessa regolamentazione relativa ai criteri che presidiano l'immissione dei prodotti alimentari sul mercato, in merito a caratteristiche di salubrità o relative agli allergeni, sempre a tutela della salute dei consumatori<sup>1</sup>. Quest'ultima categoria – i consumatori – rileva anche quando l'ordinamento giuridico ponga norme di disciplina relative alle caratteristiche del cibo immesso in commercio, in conformità a criteri non legati alla salute, o a caratteristiche organolettiche o relative al gusto, ma che garantiscano gli acquirenti che il cibo sia conforme a determinati precetti alimentari. Tipicamente, in questo senso si possono citare le certificazioni che attestano la conformità degli alimenti a precetti religiosi (i più noti sono i cibi *kosher* della religione ebraica, o *halal* della religione musulmana<sup>2</sup>), o

<sup>1</sup> In argomento, cfr. i numerosi contributi in questo volume, *passim*.

<sup>2</sup> Tra gli altri, FUCCILLO, *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, Torino, 2015; BOTTONI, *Diritto e fattore religioso nello spazio europeo*, Torino, 2019, in particolare p. 176

la regolamentazione del rispetto di criteri non necessariamente legati alla religione, quali ad esempio la dieta vegetariana o vegana.

La scelta alimentare individuale, invece, non è di per sé soggetta a limitazioni neppure nel caso in cui possa comportare conseguenze negative per la salute dell'individuo che la compie: la giurisprudenza attesta l'esistenza di controversie relative al rapporto tra alimentazione e salute, ma generalmente nel caso di minori, quando ad esempio sussistano divergenze tra i genitori in merito a scelte alimentari non condivise. Tipicamente: il disaccordo si manifesta in presenza di un genitore vegetariano o vegano, la cui scelta alimentare venga ritenuta dall'altro genitore lesiva della salute dei figli. In questi casi, l'impatto dell'alimentazione sulla salute dei minori è preso in considerazione in sede contenziosa, come attestano le decisioni giudiziali in argomento, che considerano le eventuali conseguenze avverse delle diete in questione<sup>3</sup>. Le scelte di adulti capaci non sono invece messe in discussione, rientrando nell'ambito di autodeterminazione individuale, al pari delle più ampie decisioni in tema di salute, che non sono limitate neppure se "autolesioniste". In altre parole: così come un individuo (adulto e capace) può decidere di non sottoporsi a cure mediche indispensabili abbandonando un ospedale sotto propria responsabilità, anche se in pericolo di vita, la libertà individuale non è compressa neppure se la persona scelga consapevolmente un'alimentazione priva degli elementi nutritivi necessari, o comunque dannosa per la salute o la stessa sopravvivenza. In entrambi i casi siamo di fronte a scelte, espressione dell'autodeterminazione e quindi della sfera di libertà costituzionalmente garantita alle persone<sup>4</sup>.

Alla luce di queste considerazioni, la rilevanza della scelta alimentare nell'ambito del diritto costituzionale potrebbe apparire marginale, collocandosi in una dimensione esclusivamente privata, in cui lo Stato non interferisce anche alla luce della mancanza di rilevanza sulle posizioni

---

ss.; TOSELLI, *Kosher, halal, bio: Regole e mercati*, II ed., Milano, 2018; CHIZZONITI, *Le certificazioni confessionali nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, 2000.

<sup>3</sup> Ad es. Tribunale Roma sez. I, sentenza del 19 ottobre 2016, in *Diritto & Giustizia*, 2016, 30 dicembre; Tribunale Roma, sentenza del 07 ottobre 2016, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2, I, 2018, p. 493.

<sup>4</sup> La bibliografia sull'autodeterminazione nell'ambito della salute è molto ampia. Per tutti, RODOTÀ, *Il nuovo habeas corpus: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione*, in RODOTÀ, TALLACCHINI (a cura di), *Ambito e Fonti del biodiritto*, in RODOTÀ, ZATTI (diretto da), *Trattato di biodiritto*, Vol. I, Milano, 2010, p. 169 ss.; CASONATO, *Introduzione al biodiritto*, Torino, 2012, *passim*; CANESTRARI, *Principi di biodiritto penale*, Bologna, 2015. Tra le diverse pronunce della Corte costituzionale, cfr. in particolare il leading case in materia di consenso informato decisione n. 438 del 2008 ed i numerosi commenti in dottrina (di cui al sito [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org)).

giuridiche di terzi.

Nei documenti relativi ai diritti fondamentali, il diritto al cibo è menzionato a più riprese, sia in ambito internazionale, sia nelle Costituzioni nazionali. Principalmente, esso si colloca nell'alveo dei diritti sociali più basilari, assieme ai presupposti minimi esistenziali quali il diritto ad una abitazione ed a condizioni di vita dignitose. Si tratta di una dimensione che attiene al nucleo essenziale dei diritti della persona, che dà corpo proprio al principio di dignità: un concetto spesso tacciato di scarsa efficacia applicativa che invece, proprio nell'ambito delle condizioni di vita basilari, assume un significato particolarmente incisivo<sup>5</sup>.

Nella stessa prospettiva, le Costituzioni che menzionano il cibo lo includono nelle norme relative agli *standard* di vita adeguati, mentre in alcune Costituzioni di più recente approvazione esso appare in articoli dedicati, spesso associato al diritto ad accedere ad acqua potabile<sup>6</sup>. Nonostante tali diritti appaiano in maniera più dettagliata nelle Costituzioni e nella razionalizzazione normativa delle aree più povere, dobbiamo a Stefano Rodotà l'importante osservazione di come in realtà essi prescindano dalla situazione economica del contesto. In tale prospettiva, il diritto al cibo assume la fisionomia di diritto diffuso, da inquadrarsi in un costituzionalismo che non prescinde dei bisogni concreti delle persone e,

<sup>5</sup> Sul rapporto tra dignità umana e condizioni basilari di vita e, *amplius*, sul significato sostanziale di tale principio FLICK, *Elogio della dignità*, Roma, 2015; CECCHERINI (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo. Lezioni Volterrane*, 2006, Napoli, 2008; CHIEFFI (a cura di), *Dialoghi sulla dignità umana*, Napoli, 2013; ROSSI, *La salute mentale tra libertà e dignità. Un dialogo costituzionale*, Milano, 2015 in particolare p. 163 ss.; sia inoltre consentito il rinvio a PICIOCCHI, *La dignità come rappresentazione giuridica della condizione umana*, Padova, 2013.

<sup>6</sup> Cfr. gli esempi citati in FAO, *The Right to Food: Past commitment, current obligation, further action for the future*, 2014 (disponibile al sito [www.fao.org](http://www.fao.org)) al punto 21: "Since 2010, the Constitution of the Republic of Niger provides for the "Right to life, to health, to physical and moral integrity, to a healthy and sufficient food supply, to drinking water, to education." (Article 12) Since 2008, the Constitution of the Republic of Maldives calls for the State to "achieve the progressive realization of these rights by reasonable measures within its ability and resources" which include the right to "adequate and nutritious food and clean water." (Article 23) Since 2009, the Constitution of Bolivia states that "every person has the right to water and food" and that "the State has an obligation to guarantee food security, by means of healthy, adequate and sufficient food for the entire population." (Article 16) Since 2008, the Constitution of Ecuador affords explicit protection as "Persons and community groups have the right to safe and permanent access to healthy, sufficient and nutritional food, preferably produced locally and in keeping with their various identities and cultural traditions. The Ecuadorian State shall promote food sovereignty." (Article 13)".

all'opposto, se ne fa carico<sup>7</sup>.

Anche in quest'ottica, tuttavia, al di là dei richiami più o meno intensi nei testi costituzionali e normativi, il riferimento alla scelta alimentare individuale potrebbe sembrare inconferente, rimanendo sullo sfondo rispetto alle problematiche più pressanti e basilari cui il diritto al cibo tenta di dare risposta.

Nelle declamazioni dei documenti di natura internazionale che riconoscono tale diritto, tuttavia, il cibo e la cultura sono talvolta menzionati assieme. In alcune ipotesi, il cibo è accostato all'identità ed alle tradizioni culturali locali: ad esempio, questo è il caso della costituzione dell'Ecuador del 2008 che prevede il diritto di persone e «*community groups*» di accedere a cibo salutare, sufficiente ed adeguato da un punto di vista nutrizionale, preferibilmente di produzione locale ed in linea con le relative identità e tradizioni culturali<sup>8</sup>.

Emerge allora il concetto-chiave per comprendere la rilevanza costituzionale della scelta alimentare individuale: l'identità. Il tema dell'identità non è estraneo alla giurisprudenza costituzionale comparata, né al dibattito sui diritti fondamentali che, anzi, negli ultimi decenni attesta un interesse crescente per le tematiche correlate al pluralismo culturale. I fenomeni migratori hanno notoriamente incrementato l'eterogeneità sociale, i cui riflessi giuridici si attestano su piani diversi. Il confronto, divenuto costante, tra ordinamenti giuridici e pluralismo culturale ha però consentito anche l'emersione di fonti di diversità endogene, che non si legano alla provenienza da contesti geo-culturali diversi e lontani, ma nascono all'interno di società anche omogenee, in cui gli individui possono compiere scelte diverse rispetto ai canoni di comportamento maggioritari.

Alcune usanze di matrice culturale possono contrastare con diritti fondamentali: tipicamente le pratiche lesive dell'integrità fisiche come le mutilazioni sessuali femminili, nei confronti delle quali, ad esempio,

---

<sup>7</sup> RODOTÀ, *Il diritto al cibo*, Milano 2014, p. 31: "(...) è importante sottolineare che la costituzionalizzazione del diritto al cibo compare esclusivamente in costituzioni latino americane, africane, di alcuni Paesi asiatici. Ma questa constatazione non deve indurre soltanto a rilevare una relazione diretta tra condizioni materiali di un Paese e le norme della sua costituzione, quasi che il riconoscimento di quel diritto sia possibile solo da parte degli Stati più poveri. Si è già notato (...) il carattere ormai universale di questo diritto, che va ben al di là del presentarsi come un semplice rimedio alla povertà. Emerge così una nuova dimensione del costituzionalismo che, evidente in particolare nelle aree geografiche prima ricordate, mette in evidenza la necessità di considerare le persone e i loro diritti nella loro concretezza. Si può parlare di un «costituzionalismo dei bisogni», che integra e rinnova il concetto di costituzione che abbiamo finora conosciuto”.

<sup>8</sup> L'art. 13 della Costituzione dell'Ecuador cit. *supra* a nota 6.

l'ordinamento giuridico italiano ha adottato norme penali dedicate<sup>9</sup>. Similmente, i comportamenti lesivi del principio d'eguaglianza tra i sessi, in particolare nell'ambito dei rapporti familiari, pongono in luce la possibilità di diverse percezioni della valenza di tale principio ed i conflitti conseguenti. Uno degli esempi più citati in dottrina è il ripudio coniugale unilaterale, previsto e riconosciuto da alcune norme religiose e, più in generale, l'ineguaglianza tra uomo e donna nell'ambito della relazione maritale e nel rapporto con i figli<sup>10</sup>.

Le pratiche espressione d'identità culturale lesive di diritti fondamentali pongono conflitti spesso insanabili con la tutela dell'individuo: il riconoscimento di tali comportamenti, pur asseritamente legati a tradizioni identitarie, non appare possibile. I comportamenti ancorati a paradigmi culturali differenti rispetto a quelli maggioritari, tuttavia, non coincidono solo con pratiche lesive di diritti fondamentali: sovente si tratta di condotte attinenti la vita quotidiana, che sono semplicemente "diverse", ma che non incidono negativamente su alcun diritto costituzionalmente protetto.

Questi aspetti appaiono talvolta negletti nel dibattito pubblico e politico, in cui si rischia di ridurre il rapporto tra pluralità culturale ed il diritto ai conflitti insanabili, dove gli spazi di riconoscimento e negoziazione appaiono assai limitati e, spesso, l'unico intervento giuridico possibile appare la previsione di sanzioni a tutela dei diritti fondamentali in gioco. In realtà, il contenzioso attesta la rilevanza di aspetti culturali minoritari, che entrano nel dibattito giuridico sotto forma di rivendicazioni, da parte di chi richieda il riconoscimento di un comportamento estraneo ai paradigmi culturali presupposti dall'ordinamento giuridico, senza presentare alcun

<sup>9</sup> In argomento, ad es., FORNASARI, *Mutilazioni genitali e pratiche rituali nel diritto penale*, in CANESTRARI, FERRANDO, MAZZONI, RODOTA, ZATTI, *Il governo del corpo*, in *Trattato di biodiritto* (diretto da S. Rodotà e Zatti), Milano, 2011, p. 715 ss.; BASILE, *Commento all'art. 583 bis*, in DOLCINI, MARINUCCI, *Codice penale commentato*, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 2011, p. 5328 ss. e BASILE, *Il reato di "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell'art. 583 bis*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica*, 24, 1 luglio 2013 ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)); BERNARDI, *Il "fattore culturale" nel sistema penale*, Torino, 2010, p. 14 ss.

<sup>10</sup> Ad es. FUCILLO, SANTORO, *Diritto, Religioni, Culture: Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Torino, 2017, p. 370 ss.; ALICINO, *La legislazione sulla base di intese. I test delle religioni "altre" e degli ateismi*, Bari, 2013, p. 171; *amplius* cfr. inoltre DEOGRATIAS, *Trapped in a religious marriage: A human rights perspective on the phenomenon of marital captivity*, Maastricht, 2019. Si veda inoltre la recente pronuncia della Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza interlocutoria n. 6161/19; depositata il 1° marzo (disponibile sul blog <http://www.marinacastellana.it> con commento di venerdì 15 marzo 2019: La Corte di cassazione sul riconoscimento di un divorzio di natura privata pronunciato da un'istanza religiosa ).

aspetto lesivo nei confronti del soggetto stesso, né di terzi.

In questi casi, il contenzioso giuridico non nasce dalla repressione del comportamento culturalmente orientato in quanto incompatibile con l'ordinamento giuridico per le motivazioni sopra elencate. All'opposto, le controversie nascono dalle rivendicazioni degli individui, della possibilità di porre in essere comportamenti che, seppure non vietati, faticano a trovare spazi di garanzia. La giurisprudenza reca traccia di tali controversie e diversi aspetti di vita quotidiana irrompono nelle aule giudiziarie: dai modi di vestirsi, ai tempi dei riti, alle scelte alimentari.

Il legame tra cibo ed identità è stato ampiamente analizzato dalla letteratura, ma è al contempo intuitivo: portiamo con noi nei diversi luoghi che visitiamo, le tradizioni alimentari del nostro Paese, della nostra infanzia, della nostra famiglia<sup>11</sup>. Al di là della bibliografia specializzata – sociologica o antropologica ad esempio –, il rapporto tra cibo ed identità emerge sovente anche nella letteratura, secondo diverse possibili declinazioni, al contempo suggestive ed efficaci: il cibo e la memoria (la *madeleine* di Proust), l'assenza di cibo (la fame da *Pinocchio* ai *I Malavoglia*), sino alla valenza metaforica della fame di conoscenza che la sapienza può cibare (*Il Convivio* di Dante), e via dicendo.

Questo legame con l'identità, nel senso più profondo ed onnicomprensivo del termine, va spesso al centro delle origini, nazionali, territoriali e finanche famigliari per cui il cibo può assumere un significato centrale per l'individuo, come manifestazione di una parte importante di se stesso. Alle tradizioni alimentari, poi, si associano il senso del gusto e del disgusto, per cui la difficoltà di potersi nutrire con il cibo che è desiderato, in quanto consueto per la persona, può determinare un profondo senso di disagio<sup>12</sup>. Dinamiche simili si presentano con riferimento ai precetti alimentari dettati dal credo religioso: l'impossibilità di accedere al cibo in conformità con essi non appare solo una limitazione della manifestazione di un aspetto importante della propria personalità, ma può confliggere anche con la tutela costituzionale della libertà religiosa.

Appare quindi importante chiarire in quali contesti possano nascere queste esigenze ed i conflitti giuridici ad esse correlati dal momento che, come affermato all'inizio di questo contributo, le scelte alimentari

---

<sup>11</sup> In argomento, oltre ai contributi raccolti in questo volume, cfr. PRAVETTONI, *Il cibo come elemento di identità culturale nel processo migratorio* (si può leggere all'indirizzo <http://www.globalgeografia.it/temi/pravettoni.pdf>); DENUZZO, *Cibo e patrimonio culturale: alcune annotazioni*, in *Aedon*, 1, gennaio-aprile 2017 (si può leggere in <http://www.aedon.mulino.it>).

<sup>12</sup> Sulle tensioni tra "neofilia" e "neofobia" in relazione al cibo e sulla nota definizione di "paradosso dell'onnivoro" cfr. FISCHLER, *Food, Self and Identity*, in *Social Science Information*, 27, 1988, p. 275 ss.

coinvolgono una dimensione essenzialmente privata e personale.

In realtà, l'osservazione della giurisprudenza comparata consente di scorgere alcuni "luoghi del conflitto" ricorrenti, intesi come contesti in cui le controversie sorgono con frequenza: sia con riferimento alle scelte alimentari, sia in una prospettiva più ampia, in relazione ad altri tratti identitari relativi ad abitudini di vita quotidiana, che entrino in contrasto con le norme giuridiche. Il motivo di tali conflitti risiede nel tempo di vita che si svolge in questi luoghi in cui, di conseguenza, ha luogo la "giuridificazione" (così traduco il termine inglese *juridification*<sup>13</sup>) di comportamenti che, altrimenti, si svolgono generalmente in ambiti privati, non normati. Norme relative alla sicurezza o ad esigenze di carattere igienico-sanitarie, ad esempio, possono limitare la scelta del vestiario o, in senso più ampio, dell'aspetto fisico dei detenuti o dei lavoratori in settori quale quello alimentare (si pensi all'acconciatura dei capelli o agli oggetti decorativi del corpo come i gioielli o i *piercing*). Similmente, la gestione del tempo, che può essere oggetto di regolamentazione giuridica anche in altri ambiti, come ad esempio quello lavorativo, in contesti quali il carcere si intensifica, scandendo gli ambiti temporali della giornata della persona in modo inevitabilmente più invasivo. Questi "spazi di giuridificazione" possono risultare in limitazioni della libertà religiosa poiché, notoriamente, l'adesione ad alcuni credo può implicare il rispetto di precetti anche in tema di scansione del tempo, tipicamente nell'individuazione dei giorni di riposo<sup>14</sup>.

Anche le scelte alimentari si confrontano con i luoghi della ristorazione collettiva: le mense scolastiche, sul luogo di lavoro o nei luoghi di detenzione. In questi "luoghi della giuridificazione" emerge allora il possibile conflitto tra le scelte alimentari e l'offerta alimentare, sotto il profilo di aspetti diversi quali salute, cultura e/o religione. Tali conflitti prendono corpo nel contenzioso a partire dalle richieste di chi non si riconosca nei presupposti nei paradigmi culturali, spesso non esplicitati, che le norme presuppongono. Si tratta di un aspetto frequente nel dialogo tra identità culturali e diritti: le norme giuridiche talvolta presuppongono paradigmi culturali non esplicitati, che emergono nella percezione di chi non vi si riconosca e

<sup>13</sup> Sul fenomeno della *juridification* e sulle sue diverse possibili manifestazioni, ad es., TEUBNER (ed.), *Juridification of Social Spheres: A Comparative Analysis in the Areas of Labor, Corporate, Antitrust and Social Welfare Law*, New York, 1987; Blichner, Molander, *Mapping Juridification*, in *European Law Journal*, 14, 1, 2008, p. 36 ss.

<sup>14</sup> In argomento, cfr. ad esempio Loenen, *Accommodation of Religion and Sex Equality in the Workplace under the EU Equality Directives: A Double Bind for the European Court of Justice*, in Alidadi, Foblets, Vrieling (eds.), *A Test of Faith? Religious Diversity and Accommodation in the European Workplace*, Farnham, 2012, p. 79 ss.

rivendichi l'emancipazione delle norme giuridiche da essi.

I codici di abbigliamento, ad esempio, sono generalmente esplicitati in presenza di prescrizioni igienico sanitarie o dovute a motivi di sicurezza: si pensi alla normativa antinfortunistica per i lavoratori nel settore dell'edilizia, o la regolamentazione per chi operi nell'ambito dell'industria alimentare. Dal punto di vista delle abitudini culturali, invece, il paradigma maggioritario non appare codificato in norme giuridiche precise, ma emerge quando sia necessario concretizzare definizioni quali "buon costume" o "decoro", che assumono significato anche in relazione al modo in cui la persona si presenti in contesti pubblici, quindi includono la scelta dell'abbigliamento. I *dress code* nell'ambito dei luoghi di lavoro, ad esempio, sono spesso calibrati su abitudini maggioritarie condivise, per cui si ha l'aspettativa che un impiegato bancario italiano o tedesco si presenti in giacca e cravatta e non con un *Shalwar Kamiz* pakistano.

Dal punto di vista del cibo, invece, le tradizioni alimentari sono presupposte generalmente in maniera più surrettizia, poiché non esistono in quest'ambito concetti equivalenti al "decoro" o al "buon costume" di cui può essere espressione l'abbigliamento. Il cibo non appare infatti tanto un'espressione di codici comportamentali sociali, quanto piuttosto di gusto, abitudini e tradizioni, che non ledono di per sé norme di comportamento generalizzate. Pur in assenza di esplicitazione, tuttavia, i paradigmi culturali emergono anche in ambito alimentare, in particolare nel contenzioso che li riguarda.

In questo contributo si propone un'analisi del rapporto tra la dimensione culturale della scelta alimentare e le norme giuridiche, con particolare riguardo ai diritti fondamentali coinvolti, costituzionalmente garantiti. La prospettiva comparatistica focalizza le problematiche coinvolte più che le soluzioni fornite dai singoli ordinamenti in cui esse sono sorte: per questo motivo, si procederà considerando gli ambiti ed i fondamenti costituzionali in cui emerge e trova spazio la rilevanza giuridica della scelta alimentare.

## *2. I fondamenti costituzionali della scelta alimentare giuridicamente rilevante.*

Nella ricerca dei fondamenti costituzionali, che consentono di attribuire rilevanza giuridica alla scelta alimentare, l'ipotesi più chiara appare quella relativa ai precetti alimentari dettati dal credo religioso poiché, anche se l'accoglimento delle esigenze ad essi correlate non è sempre garantito, ne è quantomeno evidente il fondamento costituzionale. In particolare, sono

noti ai consumatori i termini *kosher* e *halal* che indicano la “correttezza rituale” degli alimenti nella religione ebraica ed islamica. I cibi preparati secondo tali precetti hanno ottenuto un successo commerciale anche al di là della loro valenza religiosa ed appaiono sovente sui prodotti della grande distribuzione, poiché riscuotono un certo gradimento anche da parte di chi non aderisca al credo che ne determina i precetti<sup>15</sup>. L'oggetto della scelta alimentare, quindi, non è di per sé indicativo dei fondamenti della stessa, poiché il cibo conforme ai precetti religiosi può essere richiesto indipendentemente dall'adesione agli stessi. Tuttavia, l'individuazione della matrice religiosa può essere rilevante dal punto di vista giuridico, poiché la libertà religiosa è soggetta ad una tutela costituzionale intensa, diversamente dal gusto o dalle semplici preferenze.

Va però rilevato come anche la motivazione religiosa delle scelte alimentari, se appare indubbiamente ancorata ad un chiaro fondamento costituzionale, non è comunque esente da problematiche ulteriori.

Innanzitutto, il riferimento al credo religioso appare di chiara identificazione nel caso di religioni “tradizionali”, ovvero storicamente note, le più diffuse nel mondo: cristianesimo, ebraismo, islamismo, induismo, sikhismo, per proporre solo alcuni esempi. Tuttavia, le scelte relative al cibo possono essere determinate da filosofie alimentari estranee ai precetti religiosi, tradizionalmente intesi. La medesima scelta alimentare – ad esempio la dieta vegetariana – può essere dettata dall'adesione ad una religione, ma anche da motivazioni di carattere personale, determinate da valori quali la tutela dell'ecosistema o della salute, in assenza di qualsiasi precetto di natura religiosa. In questi casi, l'accoglimento delle richieste di riconoscimento dipende da un'alternativa di difficile soluzione: o si espande la protezione della libertà religiosa ad includere “filosofie” che non ne condividano le caratteristiche come storia, tradizione ed organizzazione o che comunque siano strutturate su fondamenti diversi da quelli comunemente attribuiti alla religione, ad esempio dall'esistenza di un essere trascendente. In alternativa, la richiesta non sarà fondata sulla tutela della libertà religiosa, ma su altri fondamenti costituzionali che consentano di includere e il riconoscimento e la tutela della filosofia alimentare.

Da questo punto di vista, va evidenziato come la dimensione religiosa sia preminente nelle richieste giuridiche correlate alle scelte alimentari,

<sup>15</sup> Sull'attrattiva degli alimenti kosher anche nei confronti dei consumatori che non siano di fede ebraica: TOSELLI, *Kosher, halal, bio: regole e mercati*, cit., p. 28. Si assiste anche al fenomeno dell'apposizione del marchio *halal* su prodotti tipicamente italiani (pizza, aceto balsamico, mozzarella di bufala per citare alcuni esempi) al fine di ampliare il numero dei consumatori si veda FUCILLO, *Il cibo degli dei: diritto, religioni, mercati alimentari*, cit., p. 52.

tuttavia in alcuni casi appare la rilevanza di fondamenti ulteriori. Il caso *Maurice v. Canada*, deciso nel 2002 dalla *Federal Court* canadese rappresenta uno dei rari esempi in questo senso<sup>16</sup>. Il caso nasceva dalla richiesta di un detenuto in un istituto penitenziario del Quebec di poter continuare ad usufruire di una dieta vegetariana, anche dopo aver abbandonato il credo *Hara Krishna*, che l'aveva inizialmente determinata. L'istituto penitenziario aveva rifiutato la richiesta, sulla base del proprio regolamento che fondava l'eventuale riconoscimento delle richieste alimentari, sulla base di precetti religiosi o spirituali. La Corte Federale ritenne che la limitazione al solo credo religioso come unico fondamento giuridicamente rilevante fosse in contrasto con la *Canadian Charter Of Rights And Freedoms*, che include la protezione costituzionale della libertà di coscienza<sup>17</sup>. Su questo fondamento, la richiesta del detenuto è accolta ed è interessante notare come la dottrina canadese in commento alla decisione abbia evidenziato la necessità di distinguere i "credo" giuridicamente rilevanti dalle semplici opinioni personali, similmente a quanto emerso in ambito statunitense con riferimento alla centralità e sincerità dei sistemi di valori con significato costituzionale<sup>18</sup>.

<sup>16</sup> *Maurice v Canada (Attorney General)*, [2002] FCT 69.

<sup>17</sup> Cfr. l'art. 2 della *Canadian Charter Of Rights And Freedoms*: «Everyone has the following fundamental freedoms: (a) freedom of conscience and religion; (b) freedom of thought, belief, opinion and expression, including freedom of the press and other media of communication; (c) freedom of peaceful assembly; and (d) freedom of association» (si può leggere nel sito governativo canadese <https://laws-lois.justice.gc.ca>).

<sup>18</sup> In argomento ad es. BOUCHER, *Freedom Of Religion And Freedom Of Conscience In Postsecular Societies*, in *Philosophy and Public Issues (New Series)*, 3, 2, 2013, p. 159 ss.; RYDER, *State Neutrality and Freedom of Conscience and Religion*, in *The Supreme Court Law Review, Osgoode's Annual Constitutional Cases Conference*, 29, 2005, p. 193: "When do beliefs become matters of conscience for constitutional purposes? Not all beliefs or opinions can qualify as matters of conscience; otherwise, freedom of conscience would become the freedom to disregard all laws with which we disagree. As a Scottish court stated when a fox-hunter challenged a law prohibiting hunting animals with dogs, freedom of conscience cannot "give individuals a right to perform any acts in pursuance of whatever beliefs they may hold." Yet the spectre of anarchy should not be invoked to deny protection entirely to practices grounded in non-religious conscience. Freedom of conscience, for the purposes of section 2(a), ought to embrace comprehensive nonreligious belief systems that have the kinds of significance in the lives of believers analogous to the significance of religion in the lives of the devout"; MACKLEM, *Faith as a Secular Value*, in *McGill Law Journal*, 45, 1, 2000, p. 36: "In short, religious belief is sustained by faith, conscientious belief by reason. It is true that the claims of religion and the claims of conscience frequently coincide, as in conscientious objector cases, for religion commonly asks us to believe what there is reason to believe as a matter of conscience. Yet only the claims of religion are consequently referred to as faith, for only the claims of religion are endorsed as a matter of faith. The claims of

A tale proposito si possono citare le pronunce della Corte suprema americana relative all'obiezione di coscienza nell'ambito della coscrizione militare, che hanno attribuito rilevanza alla sincerità del credo degli obiettori, anche se non rientrante in una religione tradizionalmente intesa. Queste pronunce, seppur risalenti, sono di grande interesse poiché non rinunciano comunque ad individuare una linea di discriminazione tra la mera opinione morale ed il convincimento profondo individuale, che orienta i comportamenti dell'individuo, attribuendo rilevanza solo a questi ultimi, ma non ad esempio alle opinioni politiche<sup>19</sup>.

In questa prospettiva, le rivendicazioni correlate alla scelta alimentare secondo precetti religiosi pongono le medesime problematiche tipiche della definizione del credo religioso giuridicamente rilevante, che reca con sé una serie di complessità notevoli. Come è stato evidenziato in ambito canadese, il credo religioso degli individui si caratterizza come elemento cangiante, che può assumere fisionomia diversa anche tra le persone che, pur aderendo alla medesima religione, ne possono interpretare in modo diverso sia i precetti, sia il ruolo ad esso attribuito nelle proprie esistenze<sup>20</sup>. I tentativi di fornire una definizione giuridica di che cosa sia un *creed* giuridicamente rilevante si scontrano tutti con questa natura, mutevole ed eterogenea, che rende complessa anche l'identificazione degli elementi di diversità rispetto ai fondamenti di carattere etico e morale<sup>21</sup>. Tuttavia, un dato

---

conscience, by contrast, are the product of reason”.

<sup>19</sup> Si vedano i casi decisi dalla Corte suprema statunitense *United States v. Seeger*, 380 U.S. 163 (1965) e *Welsh v. United States*, 398 U.S. 333 (1970); in commento cfr. ad es. ABNEY, *Random Destiny: How the Vietnam War Draft Lottery Shaped a Generation*, Malaga, 2018, p. 81 ss.

<sup>20</sup> In questo senso cfr. le considerazioni svolte dalla ONTARIO HUMAN RIGHTS COMMISSION (OHRC), *Human rights and creed research and consultation report*, 2013: “One distinctive feature of creed as a human rights ground is its potential mutability – that is, its rooting in subjective belief and identity, in ways distinguishing creed from other Code grounds which are less subject to change (if not immutable). In part due to the mutability of creed and religion – its element of conscious choice versus involuntary ascription – some people feel it is fair game for intolerance. Drawing attention more specifically to how the chosen nature of religious belief can lead to resistance among individuals and organizations to accommodate creed, one presenter at the OHRC Policy Dialogue on Creed commented: Religious accommodation is viewed differently than other types of accommodation. The attitude is that you ‘chose’ to do this, not that you need to do this. Yes—I chose this—but I also need it” (si può leggere all'indirizzo [www.ohrc.on.ca](http://www.ohrc.on.ca)).

<sup>21</sup> *Ivi*: “There is nothing in the case law that would prohibit redefining “creed” more broadly and include secular ethical and moral beliefs. Therefore, the question of what should constitute a creed in terms of the right to be free from discrimination under the Ontario Code – in particular with respect to secular, moral or ethical beliefs – remains an open one. In fact, this is a central question being considered in the current creed policy

appare certo: il credo che si costruisce in ambito giuridico può discostarsi dai tratti tradizionalmente attribuiti alla religione nella percezione comune: la convinzione dell'esistenza di un essere supremo ad esempio, come già detto, può diventare recessiva rispetto alla centralità assunta dai propri convincimenti nella vita della persona. I "creed" ritenuti rilevanti dalle Corti canadesi spaziano dalle religioni tradizionali, ai *raeliani*, alle pratiche spirituali aborigene, per citarne solo alcuni<sup>22</sup>. Similmente, se si guarda alla razionalizzazione normativa dei "credo" che possono accedere a *menu* diversificati in alcune carceri americane, è incluso, tra gli altri, il satanismo: una "fede" che difficilmente nell'opinione comune potrebbe assurgere a religione ma che, nella prospettiva della possibilità di accedere ad un pasto in conformità ai propri precetti, può rientrarvi<sup>23</sup>. Una definizione così ampia appare possibile in nome della prospettiva giuridica che, in questo contesto, appare settoriale: si definisce il credo religioso giuridicamente rilevante in relazione all'accesso ad una linea di *menu* in un istituto penitenziario, un ambito molto più limitato rispetto alla prospettiva olistica in cui si colloca

---

update. At the same time, the courts have offered some guidelines around the outer limits of what they will recognize as meriting protection under the *Code* ground of creed".

<sup>22</sup> *Ivi*: il *report* ricorda i credo che sono stati ritenuti giuridicamente rilevanti dalle corti canadesi: "This has yielded a variety of results. Courts and tribunals have recognized a wide variety of subjectively defined religious and spiritual beliefs within the meaning of creed under the *Code* and religion under the *Charter*, including: Aboriginal spiritual practices, Wiccans, Hutterian Bretheren, Raelians, Practitioners of Falun Gong, Members of the Worldwide Church of God, Rocky Mountain Mystery School".

<sup>23</sup> In questo senso cfr. ad esempio la razionalizzazione operata nel *Wyoming Department of Correction's Policy and Procedure # 5.601 Religious Diet Program for Inmates*: "Religious-oriented diet mandates are not a part of the teachings of the following religions or they can be met through self-selection from the food services main line, including the no flesh option: a. Asatru/Odinism; b. Astara; c. Baha'i Faith; d. Church of Christ Scientist; e. Church of Jesus Christ Christian; f. Church of Jesus Christ Latter-Day Saints (Mormon); g. Eckankar; h. Jehovah's Witnesses; (...) Religious Diet Program for Inmates i. Native American; j. Protestant; k. Roman Catholic; l. Satanism; m. Thelema; n. Unity; o. Wicca; and p. Other religions not included in the listing under section IV.A.2.ii. below), per altri è possibile o arrangiarsi, o fare richiesta (may be met through self-selection from the food services main line, including the no flesh option, or the inmate may request to be considered for participation in the Inmate Religious Diet Program in accordance with this policy and the guidelines of the WDOC Handbook of Religious Beliefs, when the regular menu offerings and selfselection from the main food service line, including the no-flesh option, do not otherwise routinely permit adherence to those religious diet mandates: a. Judaism; b. Islam; c. Moorish Science Muslim; d. Nation of Islam; e. Seventh-Day Adventist; f. Sufism; g. Worldwide Church of God; h. Buddhism; i. Hindu; j. International Society for Krishna Consciousness; k. Rastafarian; and l. Sikh" (si può leggere all'indirizzo <http://corrections.wyo.gov/home/policies>).

il rapporto tra la persona e la propria religione.

La prospettiva giuridica sul credo religioso, inoltre, pone un'altra problematica, poiché si evidenzia la necessità di definire lo spazio di dissenso garantito all'individuo che fornisca un'interpretazione personale dei precetti di natura religiosa. La scelta alimentare fornisce uno spaccato paradigmatico su questa problematica, sia dal punto di vista della definizione del cibo ritualmente corretto, sia dal punto di vista della definizione degli aderenti ad un credo. Dal primo punto di vista, alcune controversie attestano l'esistenza di dissidi in merito alle caratteristiche che rendono ritualmente corretto un alimento. In particolare, la regolamentazione giuridica delle certificazioni *kosher* ed *halal* a tutela dei consumatori ha incontrato una serie di difficoltà in presenza di dispute religiose sui criteri di corretta preparazione dei cibi qualificati con tali definizioni. Generalmente, a fronte della natura religiosa di tali dispute, gli ordinamenti giuridici retrocedono, non indicando quale tra le diverse preparazioni sia quella giuridicamente corretta, ma limitandosi ad obbligare i produttori e venditori al dettaglio ad indicare chiaramente i criteri seguiti per la preparazione degli alimenti. Sarà poi il consumatore a decidere se la preparazione corrisponda ai precetti della propria religione o no<sup>24</sup>. L'ordinamento giuridico non definisce pertanto l'ortodossia religiosa giuridicamente rilevante, non addentrandosi nel territorio della religione a tal fine<sup>25</sup>. Similmente, dal secondo punto di vista, nel caso francese giunto sino alla Corte europea dei diritti dell'uomo, *Cha'are Shalom Ve Tsededi v France*, è emersa una problematica collaterale, riguardante non tanto la definizione dell'ortodossia, quanto degli interlocutori rappresentativi un determinato credo religioso. Nel caso di specie, un'associazione ortodossa ebraica rivendicava il diritto di praticare la macellazione rituale secondo i propri principi, che differivano parzialmente da quelli stabiliti dall'associazione cui l'ordinamento giuridico francese aveva attribuito un ruolo "certificatore" in materia. La domanda venne rigettata dalla Corte di Strasburgo, non ritenendo necessario individuare un soggetto interlocutore ulteriore in materia ma, anche in questo caso, la rilevanza giuridica dei precetti religiosi in materia alimentare si confrontò con la definizione di chi rappresenti un determinato credo religioso e di come le norme giuridiche debbano interagire con la definizione dell'ortodossia religiosa giuridicamente rilevante<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> In argomento: HAVINGA, *Regulatory arrangements connected to kosher and halal foods in the Netherlands and the United States*, in VAN DER MEULEN (ed.), *Private food law*, The Netherlands, 2011, in particolare p. 275 ss.

<sup>25</sup> Sia consentito il rinvio a PICIOCCHI, *A ciascuno il suo mestiere: l'actio finium regundorum tra poteri dello Stato e territori "altri"*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 4, 2015, p. 1159 ss.

<sup>26</sup> Cfr. la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo del 27 giugno 2000, *Cha'are*

### 3. Dove nasce l'esigenza di definizione?

Le occasioni d'interazione tra ordinamenti giuridici e scelte alimentari, pur nelle diversità di circostanze e dinamiche, evidenziano un tratto comune nella ricerca di definizioni e confini delle identità giuridicamente rilevanti, che lasciano presumere una vera e propria necessità di circoscrivere il riconoscimento giuridico della scelta alimentare degli individui. Si è infatti visto come il fondamento religioso fornisca un criterio in questo senso, pur scontrandosi poi con gli attriti tra i confini di due territori tra loro diversi – diritto e religione – specie nella zona grigia che riguarda lo spazio del dissenso, che il diritto tende a garantire in virtù del principio d'eguaglianza, diversamente dalla religione che può legittimamente non essere inclusiva nella definizione dei propri precetti e dei propri aderenti.

Si possono proporre diverse ipotesi sulla necessità degli ordinamenti giuridici di circoscrivere le identità cui conferire diritti “speciali”, attraverso la complessa opera di individuazione di criteri ed interlocutori. Tuttavia, proprio l'ambito alimentare consente di scorgere una ragione concreta all'attenzione posta a tale opera definitoria: i “diritti culturali” costano. Le richieste correlate all'alimentazione possono comportare costi sia di carattere strettamente economico, sia sul piano dell'aggravio in termini organizzativi. Ad esempio, la richiesta di poter accedere a cibo *halal* o *kosher* negli istituti scolastici o penitenziari, può richiedere la previsione di locali dedicati alla preparazione separata degli alimenti, in modo da non farli entrare in contatto con quelli della restante linea di ristorazione, oltre alla necessità di reperire alimenti certificati in conformità con il relativo credo religioso. Le sentenze di alcune Corti americane relative a tali richieste nell'ambito penitenziario attestano la rilevanza di questo fattore, inserendo nelle proprie considerazioni il calcolo dei costi che l'accoglimento delle domande potrebbe concretamente comportare per il *budget* del carcere<sup>27</sup>.

---

*Shalom Ve Tsedek v France*, app. n. 27417/95; sulla quale cfr. ad es. JANIS, KAY, BRADLEY, *European Human Rights Law: Text and Materials*, Oxford, III edizione, 2008, p. 35.

<sup>27</sup> Ad esempio example *Beerheide v. Suthers*, 286 F.3d 1179, 1185 (10th Cir. 2002): “(...) the impact on DOC Food Service's budget is a valid concern. However, DOC's own, albeit speculative, estimated cost of kosher food for Plaintiffs is \$13,000 per year, or 0.158 percent of Food Service's annual budget of \$8.25 million. I conclude that providing Plaintiffs with kosher meals has a *de minimis* effect on DOC's Food Service budget» ed anche *Moussazadeh v. Texas Dep.*, 703 F.3d 781, 795 (5th Cir. 2012): « TDCJ has shown that costs for kosher food would be almost double what they would be for the nonkosher “loaf” that is served to other prisoners at Stiles. Moussazadeh does not deny those extra costs. TDCJ's argument that it has a compelling interest in minimizing costs by denying Moussazadeh kosher food, however, is dampened by the fact that it has been offering

I “diritti speciali”, tuttavia, intesi come le situazioni giuridiche concesse in virtù dell’identità culturale, comportano anche costi non strettamente economici, ma una sorta di “costi sociali” che si evidenziano nella necessità di chiarezza sui fondamenti di tali diritti, per chi agli stessi non possa accedere. Le richieste alimentari nelle carceri, ad esempio, evidenziano come i cibi preparati secondo precetti religiosi comportino un costo più alto al quale, in ipotesi, si può attribuire una qualità superiore, o quantomeno caratteristiche organolettiche migliori. Il calcolo dei costi basato sui soli aderenti al credo religioso, come possibili fruitori del cibo conforme ai relativi precetti, allora, potrebbe subire un’inattesa impennata a fronte di subitane “conversioni” da parte di chi tutti i giorni si trovi ad osservare il proprio compagno di cella nutrirsi con cibo di migliore qualità. Ancora una volta emerge la necessità di ricercare criteri in grado di circoscrivere e quindi limitare i diritti concessi agli appartenenti a determinate istanze culturali, pur nella difficoltà di determinare se in questi casi si stia assistendo ad una semplice strumentalizzazione del credo religioso, o alla legittima aspirazione ad un miglioramento del regime alimentare carcerario.

#### *4. Una possibile alternativa: l’emancipazione da alcuni paradigmi culturali*

Le ultime considerazioni svolte portano ad interrogarsi in merito alle possibili reazioni degli ordinamenti giuridici, a fronte delle richieste di riconoscimento delle scelte alimentari individuali. La previsione di “diritti speciali”, infatti, rappresenta una delle possibili opzioni, che reca con sé le problematiche viste: in particolare i costi, nelle possibili varianti ed accezioni (economici e sociali) e le complessità delle definizioni delle identità giuridicamente rilevanti. Tali previsioni rientrano solitamente nella definizione di *accommodation*: un concetto-chiave che emerge in particolare nella giurisprudenza nordamericana e si sostanzia in una sorta di dialogo giuridicamente obbligato, secondo *step* codificati<sup>28</sup>.

---

kosher meals to prisoners for more than two years and provides them at no cost to all observant Jewish inmates that accepted a transfer to Stringfellow. Further, the increased cost of providing kosher food to all observant prisoners is minimal—even if the more expensive prepackaged meals, as distinguished from the kosher-kitchen meals, were provided three times a day to each observant prisoner, the cost would only be about \$88,000 per year. To provide those meals to Moussazadeh alone would cost a fraction of this. To put this amount in perspective, the total food budget of TDCJ is \$183.5 million”.

<sup>28</sup> Si legga la definizione di reasonable accommodation fornita ad esempio da BOSSET,

Tuttavia, proprio una panoramica delle risposte fornite dagli ordinamenti giuridici consente di individuare possibili percorsi alternativi, nel confronto tra norme giuridiche e richieste correlate alle identità culturali.

L'ordinamento francese fornisce diversi esempi a questo riguardo: sorprendentemente visto, da un lato, il ruolo svolto dalla religione nella definizione delle identità giuridicamente rilevanti e, d'altro lato, l'interpretazione in chiave separatista della laicità di cui all'art. 1 della Costituzione del 1958<sup>29</sup>. Nel rapporto tra identità e norme giuridiche, la Francia è generalmente ricordata per l'adozione della nota "legge Stasi" del 2004 in cui si è fatto divieto d'indossare segni religiosi evidenti (*ostensible*) nelle scuole pubbliche<sup>30</sup>. Alcuni anni dopo, per ragioni parzialmente diverse, la Francia sarà uno dei primi Stati ad adottare norme di divieto del velo integrale, con una legge che la stampa rinominerà "*loi anti-burka*"<sup>31</sup>.

Si tratta solo degli esempi più recenti e conosciuti di una laicità che non ricade come quella italiana nella definizione di collaborazione ma – notoriamente – nella separazione tra Stato e religione. Tuttavia, a livello

---

FOBLETS, *Accommodating diversity in Quebec and Europe : different legal concepts, similar results ?*, in COUNCIL OF EUROPE, *Institutional Accommodation and the Citizen: Legal and Political Interaction In a pluralist society*, Strasbourg, 2009, p. 55 : "Reasonable accommodation and its fundamental pragmatic underlying approach reflect the Anglo-Saxon judicial philosophy and its inductive method. It is therefore understandable that there may be certain reservations about it in civil law jurisdictions, because of its casuistic and apparently un-Cartesian nature. It is perhaps not surprising that the concept emerged in a common law country, the United States, before migrating to Canada, where it has since seen major developments. Nevertheless, we should not exaggerate the importance of legal cultures in the way a concept such as reasonable accommodation is received. Despite its civil law tradition, Quebec has adopted the notion without difficulty and incorporated it into its anti-discrimination legal armoury. We can perhaps hypothesise that legal systems' receptiveness to concept such as reasonable accommodation may depend less on legal culture than on institutional factors, particularly the level of discretion of the courts in interpreting legislation or their powers to make reparation or impose sanctions".

<sup>29</sup> Cfr. l'art. 1 della Costituzione francese del 1958: "La Francia è una repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione. Essa rispetta tutte le convinzioni religiose e filosofiche. La sua organizzazione è decentrata. La legge promuove l'uguaglianza di accesso delle donne e degli uomini ai mandati elettorali e alle funzioni elettive, nonché alle responsabilità professionali e sociali" (la traduzione italiana è tratta dal sito [www.conseil-constitutionnel.fr](http://www.conseil-constitutionnel.fr)).

<sup>30</sup> Cfr. *Loi n. 2004-228 del 15 marzo 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics*, in *JORF* n. 65 del 17 marzo 2004, p. 5190.

<sup>31</sup> Cfr. *Loi n. 2010-1192 dell'11 ottobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public*, in *JORF* n. 0237 del 12 ottobre 2010, p. 18344.

locale, su argomenti specifici quali le scelte relative all'alimentazione, si registra l'esistenza di una eterogeneità di soluzioni, che nascono dal confronto quotidiano con le esigenze di una società caratterizzata dalla grande varietà culturale e religiosa.

Proprio la scelta alimentare nell'ambito delle mense scolastiche consente di delineare un panorama di soluzioni approntate dai singoli Comuni che, oltre a caratterizzarsi per l'eterogeneità, risultano anche di grande interesse poiché indicano dinamiche particolarmente significative nel rapporto tra norme giuridiche e paradigmi culturali delle stesse.

Anche le mense scolastiche francesi si sono dovute confrontare con richieste di differenziazione dei *menu* scolastici, per garantire la scelta alimentare di chi non si riconosceva nell'offerta proposta. Le motivazioni delle richieste avanzate dalle famiglie sono *lato sensu* culturali, non limitandosi ai precetti di carattere religioso, ma includendo le varie opzioni alimentari quali quella vegetariana, vegana o pescetariana, sulla base di considerazioni di carattere più ampio, "filosofico". A fronte della varietà di richieste, le scuole francesi hanno compiuto scelte tra loro molto diverse: dall'offerta di una gamma di scelte più ampia, per venire incontro alle diverse opzioni (vegane, vegetariane, religiose e carnivore)<sup>32</sup>, alla limitazione dell'offerta ai soli pasti vegetariani, in modo da venire incontro ad un numero maggiore di richieste, tramite un'opzione quanto più neutrale possibile.

In alcuni casi, si è ritenuto di offrire *menu* unici, senza alcuna differenziazione: una decisione adottata ad esempio dal comune di Chalon-sur-Saône, che è stata successivamente annullata dal *Tribunal administrative* di Dijon su iniziativa della *Ligue de defense judiciaire des musulmans*<sup>33</sup>. All'opposto, nella città di Roubaix si ha notizia di un liceo che ha deciso di distribuire solamente carne *halal*: una scelta che è favorevole ai numerosi studenti di fede musulmana, ma che risulta al contempo accettabile da chi acconsente di cibarsi di carne, senza aderire ad un credo religioso particolare<sup>34</sup>.

L'adozione di un *menu* vegetariano, in particolare, appare di grande interesse poiché allontana la regolamentazione dell'offerta della ristorazione scolastica, nel modo più ampio possibile, da un paradigma culturale specifico

<sup>32</sup> BERTRAND, *Lyon lance les cantines œcuméniques*, articolo del 2 ottobre 2007 (si può leggere all'indirizzo [https://www.liberation.fr/societe/2007/10/02/lyon-lance-les-cantines-œcuméniques\\_102933](https://www.liberation.fr/societe/2007/10/02/lyon-lance-les-cantines-œcuméniques_102933)).

<sup>33</sup> Cfr. TA *Dijon*, 28 agosto 2017, *Ligue de défense judiciaire des musulmans c/ Commune de Châlons-sur-Saône*, n. 1502100 (si può leggere all'indirizzo <https://www.revuegeneraledudroit.eu>).

<sup>34</sup> PAPI, *Islam, laïcité et commensalité dans les cantines scolaires publiques*, in *Hommes & migrations*, 2012, p. 1296.

(ad es. la cucina tradizionale francese), cercando un'opzione che risulti maggiormente compatibile con le diverse sensibilità. I pasti vegetariani, infatti, se non accontentano tutti, poiché ad esempio non rispondono alle esigenze dei vegani, tuttavia si prestano ad evitare le controversie relative non solo a chi non desidera cibarsi di carne, ma anche a chi richieda solo carni ottenute secondo macellazione rituale (*kosher* o *halal*).

Sia consentita una piccola nota personale: l'idea di quest'articolo è nata durante un viaggio aereo, in cui ho potuto notare che la Compagnia aveva scelto di distribuire esclusivamente tramezzini vegetariani: una scelta che va incontro sia ai vegetariani, sia a chi non abbia eliminato la carne dalla propria dieta; senza necessità di differenziazione. Le esigenze legate alle identità culturali che non si muovano sul piano della lesione dei diritti fondamentali possono avere esattamente quest'effetto: emancipare la regolamentazione di alcuni settori specifici, come quello della ristorazione collettiva, da paradigmi culturali non esplicitati e non indefettibili, in quanto non ancorati alla tutela di valori giuridici basilari, ma a modalità fondate su abitudini e tradizioni maggioritarie.

Tale emancipazione consente, quando attuata, di venire incontro anche ai costi che possono risultare d'ostacolo al riconoscimento puntuale delle identità culturali con "diritti speciali", enunciati nei paragrafi che precedono. L'adozione di norme giuridiche quanto più possibile neutrali, infatti, non deve farsi carico dell'individuazione di interlocutori, della loro maggiore o minore adesione ai precetti di carattere culturale o religioso che ne determinano le scelte alimentari minoritarie, né di individuare lo spazio giuridicamente concesso all'eventuale dissenso rispetto agli stessi.

Inoltre, la ricerca di una maggiore neutralità consente altresì di fronteggiare in modo più flessibile esigenze estremamente diverse tra loro che, a volte, non presuppongono tratti identitari specifici, pur intersecandosi con le richieste di matrice culturale e/o religiosa. Il recente dibattito italiano sulle scelte alimentari in ambito scolastico è chiara testimonianza di quest'ultimo aspetto. La rivendicazione di alcune famiglie al "diritto al panino" a scuola per i propri figli, infatti, consente di scorgere un altro elemento, che complica il quadro delle scelte alimentari in ambito scolastico. Tali richieste non sono infatti spesso riconducibili ad una matrice unitaria. Se il cibo *halal* o *kosher* poggia chiaramente su un fondamento di carattere religioso, già la scelta vegetariana può, come visto, derivare sia da un credo religioso, sia da un filosofia alimentare dettata da ragioni che vanno dall'individuo (la migliore tutela della propria salute), alla collettività (ad es. preservare l'ambiente). Il caso del pranzo da casa non fa eccezione:

nasce da una protesta dei genitori per il rincaro delle tariffe mensa, quindi per ragioni di carattere economico. Tale possibilità, se riconosciuta, può però poi dar voce a motivazioni ulteriori, ad esempio di chi desideri fornire al proprio figlio un determinato tipo di alimentazione quale quella biologica: una scelta non ancorata a criteri economici, ma coerente con una precisa scelta alimentare. Si innesca così un intreccio complesso tra diritto alla salute, il diritto ad educare i figli secondo i propri principi educativi e tempo scuola, che include il momento di socializzazione che ha luogo nelle mense. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fondato proprio su quest'ultimo aspetto il rigetto delle argomentazioni delle famiglie, che rivendicavano appunto il diritto di fornire ai proprio figli il pasto da casa, da consumarsi poi a scuola<sup>35</sup>.

La socializzazione degli alunni nelle scuole è un altro argomento posto spesso al centro del dibattito tra pluralismo culturale e diritto e, in senso più ampio, società. Nelle scuole, da un lato, si costruisce il contesto sociale del futuro, educando i cittadini che di lì a pochi anni saranno maggiorenti quindi elettori, *stakeholder*. D'altro lato, proprio nel contesto scolastico gli adulti hanno la preziosa opportunità di dimostrare la coerenza con i principi che s'insegnano: il pluralismo, il rispetto reciproco, la tolleranza etc. Le mense sono l'ennesimo banco di prova di quest'aspetto accanto ai simboli religiosi, indossati dagli alunni, dagli insegnanti ed appesi alle pareti delle aule scolastiche, alle lingue che s'insegnano ed allo spazio garantito alla pluralità nell'insegnamento di materie di matrice religiosa o etica. Il rispetto del pluralismo impone la presa in considerazione delle diverse sensibilità, tuttavia al contempo la scuola svolge un ruolo prezioso nell'ambito della socializzazione: il primo luogo in cui gli adulti di domani apprendono come si vive assieme.

La socializzazione, il vivere insieme, ci contaminano nei nostri tratti identitari, talvolta anche in quelli più radicati, che possono mutare nel tempo. Pochi ambiti come l'alimentazione sono terreno di una così ampia contaminazione, fondando tuttavia la sensazione di un arricchimento reciproco nell'incontro tra tradizioni gastronomiche diverse.

Di cibo e contaminazione parlava un racconto di Calvino di alcuni

---

<sup>35</sup> Si legga sul punto la sentenza della Corte di Cassazione, n. 20504 del 30/07/2019 (si può leggere all'indirizzo [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)) e, sulle vicende pregresse, BOTTIGLIERI, *Il Comune può escludere un diritto alla scelta tra mensa e panino. Nota alla sentenza del TAR Piemonte del 31.07.2014, n. 1365*, in DESSI (a cura di), *OPAL Osservatorio per le autonomie locali, Polis working papers*, 6, 2015, p. 12 ss e della stessa Autrice, *Il diritto al cibo adeguato Tutela internazionale, costituzionale e locale di un diritto costituzionale "nuovo"*, in *Polis working papers*, 222, 2015, p. 336.

anni fa, tratto dal volume *Marcovaldo*, in cui il manovale (protagonista del volume) si trovava ad aprire la pietanziera contenente una salsiccia preparata dalla moglie. Dal giardino di una villa vicina, giungevano i lamenti di un bambino in castigo, poiché si rifiutava di mangiare un fritto di cervella croccante. Manovale e bambino si scambiavano il cibo, con soddisfazione di entrambi, sino all'intervento di una cameriera che interrompeva bruscamente il baratto improvvisato.

Non è da escludersi che simili scambi possano avvenire anche nelle scuole più aperte al riconoscimento della diversità e che quindi gli alunni possano barattare il cibo biologico fornito dalla propria famiglia, con alimenti più "industriali" portati dai propri compagni di classe.

Si tratta di forme di contaminazione che rischiano di vanificare le filosofie alimentari, ma i riflessi che questi scambi d'infanzia potranno avere sulle identità e sulla socializzazione rappresentano una questione poco giuridica, di fronte alla quale quindi ci arrestiamo.